SENATO DELLA REPUBBLICA

7ª COMMISSIONE

(Lavori pubblici, trasporti, poste e telecomunicazioni, marina mercantile)

VENERDÌ 27 APRILE 1956

(79ª Seduta in sede deliberante)

Presidenza del Presidente CORBELLINI

INDICE

Disegni di legge:

« Istituzione del Magistrato per il Po e modifiche all'ordinamento del Magistrato alle acque e alla composizione del Consiglio superiore dei lavori pubblici » **(272)** (*Approvato dalla Camera dei deputati*) **(Seguito della discussione e approvazione):**

PRESIDENTE . . *Pag.* 1257, 1258, 1259, 1260, 1262
CANEVARI, *relatore* 1258
CARON, *Sottosegretario di Stato per i lavori pubblici* 1258, 1260
CERABONA 1260
MERLIN 1262
ROMANO 1263

« Aumento della spesa autorizzata per la concessione di sola costruzione della sede stradale e fabbricati della ferrovia circumflegrea » **(1398)** (*Approvato dalla Camera dei deputati*) **(Discussione e approvazione):**

PRESIDENTE 1262
ARIOSTO, *Sottosegretario di Stato per i trasporti* 1262
CAPPELLINI 1262
FOCACCIA, *relatore* 1262
VACCARO 1262

« Modificazioni alle norme per la revoca delle assegnazioni di alloggi fatte dall'I.N.C.I.S. e dagli Istituti autonomi per le case popolari » **(1399)** (*D'iniziativa del deputato Stefano Cavaliere*) (*Approvato dalla Camera dei deputati*) **(Discussione e approvazione):**

PRESIDENTE . . . . . *Pag.* 1263, 1265
CAPPELLINI 1264
CARON, *Sottosegretario di Stato per i lavori pubblici* 1265
PORCELLINI 1264, 1265
RESTAGNO 1264
ROMANO, *relatore* 1263, 1265
VACCARO 1265

La seduta è aperta alle ore 10,05.

Sono presenti i senatori: Barbaro, Canevari, Caporali, Cappellini, Cerabona, Corbellini, Crollalanza, Focaccia, Porcellini, Restagno, Romano Domenico, Sanmartino, Vaccaro e Voccoli.

A norma dell'articolo 25, ultimo comma, del Regolamento, è presente il senatore Merlin Umberto.

Intervengono i Sottosegretari di Stato per i lavori pubblici Caron e per i trasporti Ariosto.

CANEVARI, *Segretario, legge il processo verbale della seduta precedente, che è approvato.*

Seguito della discussione e approvazione del disegno di legge: « Istituzione del Magistrato per il Po e modifiche all'ordinamento del Magistrato alle acque e alle composizione del Consiglio superiore dei lavori pubblici » (272) (*Approvato dalla Camera dei deputati*).

PRESIDENTE. L'ordine del giorno reca il seguito della discussione del disegno di legge: « Istituzione del Magistrato per il Po e modifi-

che all'ordinamento del Magistrato alle acque e alla composizione del Consiglio superiore dei lavori pubblici », già approvato dalla Camera dei deputati.

Onorevoli senatori, come ricorderete, nella seduta del 14 marzo 1956 fu dato incarico ad una Sottocommissione, composta dai senatori Canevari, relatore, Merlin Umberto, Romano Domenico e Porcellini, e presieduta da me medesimo, di provvedere alla compilazione di un nuovo testo. Avendo detta Sottocommissione esaurito il suo compito, spetta ora alla Commissione discutere gli articoli del nuovo testo.

CANEVARI, *relatore*. Onorevoli colleghi, anzitutto desidero informarvi che la Sottocommissione ha seguito come indirizzo di lavoro il testo che ci era stato presentato dal collega senatore Merlin, testo che modificava già quello concordato precedentemente tra il relatore e l'Ufficio legislativo del Ministero dei lavori pubblici. Desidero poi far presente alla Commissione l'apporto di esperienza e di preparazione datoci dal nostro collega senatore Romano Domenico, che qui sento di dover ringraziare a nome di tutta la Commissione, perchè il suo intervento è stato decisivo, così che in una sola seduta la Sottocommissione è potuta giungere alla conclusione dei suoi lavori.

PRESIDENTE. Poichè nessun altro domanda di parlare, dichiaro chiusa la discussione generale.

Passiamo all'esame e alla votazione degli articoli nel nuovo testo proposto dalla Sottocommissione:

Art. 1.

È istituito, con sede in Parma, il Magistrato per il Po, che assorbe l'attuale Circolo di ispezione del Genio civile per il Po.

Il Magistrato per il Po, oltre alle attribuzioni conferite dalla vigente legislazione al predetto Circolo d'ispezione, ha i seguenti compiti:

a) studiare e predisporre il piano per la sistemazione idraulica del bacino imbrifero del Po, compreso il suo delta;

b) determinare e vigilare l'attività di tutti gli organi dello Stato e di ogni altro ente pubblico nel settore delle opere idrauliche classificate in qualunque categoria e non classificate, delle opere di bonifica e di sistemazione dei bacini montani, di quelle relative alla navigazione interna in tutto il bacino imbrifero del Po, nonchè di ogni altra opera che comunque possa interessare il regime idraulico del Po e dei suoi affluenti;

c) sovraintendere al servizio di piena del Po e di tutti i corsi d'acqua che interessano il bacino del Po.

CARON, *Sottosegretario di Stato per i lavori pubblici*. Se il relatore e la Commissione non avessero difficoltà, mi permetterei di proporre a nome del Governo che alla lettera *b*) dopo la parola « affluenti » si aggiungessero le altre « e del suo delta ». Così il testo sarà più chiaro.

PRESIDENTE. Forse questo emendamento aggiuntivo potrebbe più opportunamente esser collocato dopo le parole « del Po », in modo che la frase suonerebbe così: « del Po, del suo delta e dei suoi affluenti ».

CARON, *Sottosegretario di Stato per i lavori pubblici*. Non ho nulla in contrario.

PRESIDENTE. Metto ai voti l'emendamento presentato dal Sottosegretario di Stato, che sarà collocato nel punto da me indicato.

(*È approvato*).

Metto ai voti l'articolo 1 nel testo risultante dall'approvazione dell'emendamento aggiuntivo testè presentato.

(*È approvato*).

Art. 2.

Il Magistrato per il Po è presieduto da un Presidente scelto fra gli Ispettori generali del Genio civile e nominato con decreto del Presidente della Repubblica su proposta del Ministro dei lavori pubblici, sentito il Consiglio dei ministri.

Il Presidente del Magistrato per il Po è parificato ai Presidenti di Sezione del Consiglio superiore dei lavori pubblici.

A tale effetto è istituito un apposito posto di organico nel Ministero dei lavori pubblici.

Per la esecuzione dei compiti di cui all'articolo 1, il Magistrato per il Po potrà convocare presso di se anche periodicamente i Provveditori regionali di Torino, Genova, Milano e Bologna, nonchè il Presidente del Magistrato alle acque di Venezia.

ROMANO. Propongo di modificare il terzo comma in questo senso: « A tale effetto è istituito un apposito posto nell'organico del Ministero dei lavori pubblici ».

PRESIDENTE. Metto ai voti l'emendamento sostitutivo presentato dal senatore Domenico Romano.

(*È approvato*).

Metto ai voti l'articolo 2 nel testo risultante dall'approvazione dell'emendamento aggiuntivo testè presentato.

(*È approvato*).

Art. 3.

Il Presidente del Magistrato per il Po è assistito da un Comitato tecnico-amministrativo; di esso fanno parte:

il Presidente del Magistrato alle acque ed i Provveditori alle opere pubbliche di Torino, Genova, Milano, e Bologna, ovvero un Ispettore generale del Genio civile per ciascuno dei suddetti Organi decentrati, delegato dai Capi degli organi stessi;

il Direttore generale delle acque e degli impianti elettrici o un suo delegato;

il Direttore generale della bonifica e della colonizzazione o un suo delegato;

il Direttore generale dell'economia montana e delle foreste o un suo delegato;

un rappresentante del Ministero del tesoro;

due Ispettori generali del Genio civile addetti al Magistrato per il Po;

l'Ingegnere capo dell'Ufficio speciale del Genio civile per il servizio idrografico del Po;

l'Ingegnere capo della Sezione autonoma del Genio civile per il servizio dragaggio e segnalazioni del Po;

un Ispettore superiore forestale designato dal Ministro dell'agricoltura e delle foreste;

due esperti nominati dal Ministro dei lavori pubblici su proposta del Presidente del Magistrato per il Po.

Ai componenti del Comitato tecnico-amministrativo del Magistrato per il Po si applicano le disposizioni dell'articolo 14 del decreto legislativo presidenziale 27 giugno 1946, n. 37, ratificato con modificazioni con la legge 3 febbraio 1951, n. 164.

Le norme relative al funzionamento ed alla segreteria dei Comitati tecnico-amministrativi dei Provveditorati alle opere pubbliche sono estese al Comitato tecnico-amministrativo del Magistrato per il Po ed alla sua segreteria.

(*È approvato*).

Art. 4.

I piani per la sistemazione idraulica del bacino imbrifero del Po, compreso il suo delta, devono essere approvati dal Ministro dei lavori pubblici, sentito il Consiglio superiore dei lavori pubblici in assemblea generale.

I piani potranno essere anche formati per stralci, aventi però sempre carattere di organicità. A tal fine ogni Provveditore regionale dovrà fare le sue proposte al Magistrato del Po.

(*È approvato*).

Art. 5.

In attuazione del piano indicato nell'articolo 1, il Magistrato per il Po, sentiti i Provveditorati regionali alle Opere pubbliche competenti per territorio, forma i programmi annuali delle opere da eseguire a totale o parziale carico dello Stato e gradua le opere comprese nei programmi secondo l'ordine di priorità da dare all'esecuzione delle stesse.

I programmi, dopo l'esame del Comitato tecnico-amministrativo del Magistrato, sono sottoposti all'approvazione del Ministro dei lavori pubblici che provvede d'intesa con il Ministro

dell'agricoltura e delle foreste, sentito il Consiglio superiore dei lavori pubblici.

Esso stabilisce altresì le direttive e i criteri tecnici cui debbono essere informati i lavori nonchè l'ordine di precedenza di essi; esercita l'alta sorveglianza sulla loro esecuzione, su tutto quanto ha attinenza alla difesa delle acque e alla loro utilizzazione e sulla polizia idraulica.

CERABONA. Vorrei sapere a chi si riferisce la parola « Esso » al terzo comma, perchè dal testo sembrerebbe riferirsi al Ministro dei lavori pubblici.

CARON, *Sottosegretario di Stato per i lavori pubblici.* La parola « Esso » si riferisce al Magistrato del Po.

CERABONA. Propongo allora che per chiarezza si dica: « Il Magistrato del Po stabilisce . . . ».

PRESIDENTE. Metto ai voti l'emendamento proposto dal senatore Cerabona.

(*È approvato*).

Metto ai voti l'articolo 5 nel testo risultante dall'approvazione dell'emendamento presentato dal senatore Cerabona.

(*È approvato*).

Art. 6.

I progetti esecutivi di qualunque importo delle opere comprese nei programmi approvati ai sensi dell'articolo 5 sono redatti dagli Organi competenti in base alla vigente legislazione e sono sottoposti al parere del Comitato tecnico-amministrativo del Magistrato per il Po.

Il parere del Comitato del Magistrato sostituisce quelli del Consiglio di Stato, del Consiglio superiore dei lavori pubblici, dei Comitati tecnico-amministrativi presso gli Organi decentrati e di ogni altro Organo consultivo, se il progetto è di importo non superiore a lire 200 milioni.

(*È approvato*).

Art. 7.

All'approvazione dei progetti esecutivi delle opere comprese nei programmi, all'impegno della spesa, all'appalto ed alla gestione amministrativa, tecnica ed economica delle opere nonchè alla liquidazione ed al pagamento delle spese provvedono i Provveditorati regionali alle opere pubbliche competenti per territorio, anche in deroga a qualsiasi contraria disposizione vigente.

Qualora l'opera si estenda al territorio di due o più Provveditorati, il Presidente del Magistrato designa il Provveditorato che provvede all'incombenza di cui al comma precedente.

(*È approvato*).

Art. 8.

I Ministri dei lavori pubblici e dell'agricoltura e delle foreste, nell'ambito della rispettiva competenza, somministrano ai Provveditorati regionali alle opere pubbliche competenti per territorio i fondi occorrenti per l'esecuzione delle opere comprese nei programmi approvati. A tal fine i fondi vengono iscritti nei capitoli di bilancio riguardanti le spese in gestione delle Amministrazioni centrali dei lavori pubblici e dell'agricoltura e foreste, anche in deroga al disposto dell'articolo 8 del decreto legislativo presidenziale 27 giugno 1946, n. 37, ratificato con la legge 3 febbraio 1951, n. 164.

Qualora entro l'esercizio finanziario i Provveditorati non abbiano proceduto all'assunzione di impegni definitivi di spesa per la totalità dei fondi loro accreditati ai sensi del comma precedente, gli accreditamenti stessi s'intendono annullati per la parte non impegnata ed i fondi residui vengono portati in aumento alle disponibilità dei corrispondenti capitoli dell'esercizio successivo.

(*È approvato*).

Art. 9.

Nei territori compresi nell'ambito del bacino imbrifero del Po, il Magistrato per il Po deve essere sentito sull'ammissibilità delle domande

di concessionedi deri vazione d'acqua prima della loro istruttoria nonchè sui risultati dell'istruttoria stessa.

Per i territori ricadenti anche nella circoscrizione del Magistrato alle acque per le provincie venete e di Mantova, è richiesto il solo parere del Magistrato per il Po.

(*È approvato*).

Art. 10.

Per il trasferimento degli ingegneri del corpo del Genio civile di grado inferiore a quello di ingegnere capo, destinati a prestare servizio presso il Magistrato alle acque e presso il Magistrato per il Po nonchè del personale tecnico del Genio civile e del personale idraulico addetto al servizio idrografico ed idraulico presso gli uffici del Genio civile compresi nella giurisdizione del Magistrato alle acque di Venezia o in quella dei Provveditorati alle opere pubbliche di Torino, Genova, Milano e Bologna, deve essere sentito il parere del Presidente del Magistrato per il Po o del Presidente del Magistrato alle acque, secondo la rispettiva competenza.

(*È approvato*).

Art. 11.

Il numero dei consiglieri di Stato e degli esperti chiamati a far parte del Consiglio superiore dei lavori pubblici è elevato, rispettivamente, a tre e a quattordici.

(*È approvato*).

Art. 12.

All'articolo 14, lettera *i*) della legge 5 maggio 1907, n. 257, modificato con l'articolo 46 della legge 13 luglio 1911, n. 774, è aggiunto il seguente comma:

« Rimane nella competenza del Presidente del Magistrato alle acque, nei limiti di competenza territoriale del Magistrato stesso, la gestione tecnica, economica ed amministrativa dei lavori concernenti le opere di navigazione interna di cui al testo unico approvato con regio decreto 11 luglio 1913, n. 959 ».

(*È approvato*).

Art. 13.

Il terzo comma dell'articolo 16 del decreto legislativo presidenziale 27 giugno 1946, n. 37, quale risulta dal testo della legge 3 febbraio 1951, n. 164, è sostituito dai seguenti:

« L'Ufficio distaccato della Corte dei conti istituito presso il Provveditorato regionale alle opere pubbliche di Venezia a termini dell'articolo 1 del decreto legislativo luogotenenziale 14 giugno 1945, n. 355, esercita anche le funzioni di riscontro successivo delle spese e di controllo preventivo sugli atti del Magistrato alle acque a norma delle disposizioni vigenti per detto Istituto.

Le stesse funzioni sono esercitate dagli Uffici distaccati della Corte dei conti presso tutti gli organi decentrati dell'Amministrazione dei lavori pubblici anche in deroga alle disposizioni del decreto legislativo luogotenenziale 14 giugno 1945, n. 355 ».

(*È approvato*).

Art. 14.

Il Ministero dell'agricoltura e delle foreste assegna annualmente agli Uffici del Genio civile per il Servizio idrografico i fondi occorrenti per i rilevamenti relativi alle opere di bonifica.

(*È approvato*).

Art. 15.

A copertura del maggiore onere derivante dalla istituzione del posto di organico di presidente del Magistrato per il Po sono ridotti di quattro i posti di organico del ruolo degli assistenti del Genio civile, dei quali tre degli assistenti ed uno dei primi assistenti.

(*È approvato*).

Art. 16.

Il Ministro del tesoro è autorizzato ad apportare, con propri decreti, le variazioni di bilancio occorrenti per l'attuazione della presente legge.

(*È approvato*).

Comunico che la Sottocommissione ha così modificato il titolo del disegno di legge: « Istituzione del Magistrato per il Po ».

MERLIN. Poichè sostanzialmente vengono mantenuti sia l'aumento del numero dei membri del Consiglio superiore dei lavori pubblici, sia la scelta del personale del Magistrato alle acque, anche se con modifiche di competenza, penserei che si potrebbe lasciare immutato il vecchio titolo.

PRESIDENTE. Se non si fanno osservazioni, resta allora inteso che il titolo del disegno di legge rimane quello adottato nel testo trasmessoci dalla Camera dei deputati e cioè: « Istituzione del Magistrato per il Po e modifiche all'ordinamento del Magistrato alle acque e alla composizione del Consiglio superiore dei lavori pubblici ».

Metto ai voti il disegno di legge nel suo complesso.

(*È approvato*).

Discussione e approvazione del disegno di legge: « Aumento della spesa autorizzata per la concessione di sola costruzione della sede stradale e fabbricati della ferrovia circumflegrea » (1398) (*Approvato dalla Camera dei deputati*).

PRESIDENTE. Segue all'ordine del giorno la discussione del disegno di legge: « Aumento della spesa autorizzata per la concessione di sola costruzione della sede stradale e fabbricati della ferrovia circumflegrea », già approvato dalla Camera dei deputati.

Dichiaro aperta la discussione generale.

FOCACCIA, *relatore*. Onorevoli colleghi, è al nostro esame un disegno di legge molto semplice, che prevede un aumento, anche a causa del diminuito valore della lira, della spesa autorizzata per il completamento del primo gruppo di opere della ferrovia circumflegrea. Si tratquindi di stanziare un'ulteriore somma di lire 640.000.000, che saranno ripartite in ragione di 400.000.000 nell'esercizio finanziario 1955-1956 e 240.000.000 nell'esercizio finanziario 1956-1957.

Essendo stato il piano dei lavori approvato dal Consiglio superiore dei lavori pubblici, non mi resta che proporre agli onorevoli colleghi la approvazione del disegno di legge.

VACCARO. Desidererei sapere se la somma di lire 640 milioni è sufficiente per le nuove esigenze.

ARIOSTO, *Sottosegretario di Stato per i trasporti*. No; saranno necessari nel tempo altri due miliardi, poichè si tratta di un'opera veramente imponente con la quale si risolverà uno dei problemi più vitali di Napoli. Come ha detto il relatore, questo non è che un primo passo per completare la sede stradale ed i fabbricati di questa ferrovia che è una specie di metropolitana esterna.

FOCACCIA, *relatore*. Vorrei aggiungere che se si trattasse di una ferrovia che non avesse una funzione metropolitana, io sarei contrarissimo, mentre in questo caso sono favorevole al disegno di legge perchè si tratta proprio di una metropolitana che trasporta decine di migliaia di viaggiatori-ora.

CAPPELLINI. Noi siamo favorevoli all'approvazione di questo disegno di legge, ma desideriamo sapere come si chiama l'azionista della Società che gestisce la ferrovia.

ARIOSTO, *Sottosegretario di Stato per i trasporti*. Si tratta dell'Ente autonomo del Volturno, che è un Ente di diritto pubblico sovvenzionato dallo Stato.

PRESIDENTE. Poichè nessun altro domanda di parlare, dichiaro chiusa la discussione generale.

Passiamo all'esame e alla votazione degli articoli di cui do lettura:

Art. 1.

La spesa autorizzata con l'articolo 1 del regio decreto legislativo 17 maggio 1946, n. 485, e destinata, ai sensi degli articoli 3 e 5 della legge 5 aprile 1950, n. 225, a far fronte agli oneri derivanti dalla concessione di sola costruzione della sede stradale e fabbricati della ferrovia circumflegrea, è aumentata di lire 640 mi-

lioni in dipendenza dei maggiori oneri derivanti dall'introduzione delle varianti di cui al voto 15 novembre 1954, n. 2009, del Consiglio superiore dei lavori pubblici e dalla revisione dei prezzi di cui all'articolo 6 della citata legge 5 aprile 1950, n. 225.

(*È approvato*).

Art. 2.

È abrogato il secondo comma dell'articolo 7 della legge 5 aprile 1950, n. 225.

(*È approvato*).

Art. 3.

La maggiore spesa di lire 640.000.000 di cui al precedente articolo 1 sarà iscritta nello stato di previsione della spesa del Ministero dei trasporti ed è ripartita in ragione di lire 400 milioni per l'esercizio finanziario 1955–56 e di lire 240.000.000 per quello 1956–57.

L'onere di cui sopra sarà fronteggiato per l'esercizio 1955–56 a carico dello stanziamento del capitolo n. 40 di detto stato di previsione per lo stesso esercizio e, per la gestione 1956–1957, a carico del Fondo globale di cui allo stato di previsione della spesa del Ministero del tesoro per l'esercizio medesimo, destinato alla copertura di oneri derivanti da provvedimenti legislativi in corso.

Il Ministro del tesoro è autorizzato ad apportare, con propri decreti, le occorrenti variazioni di bilancio.

(*È approvato*).

Metto ai voti il disegno di legge nel suo complesso.

(*È approvato*).

Discussione e approvazione del disegno di legge d'iniziativa del deputato Stefano Cavaliere: « Modificazioni alle norme per la revoca delle assegnazioni di alloggi fatte dall' I.N.C.I.S. e dagli Istituti autonomi per le case popolari » (1399) (*Approvato dalla Camera dei deputati*).

PRESIDENTE. L'ordine del giorno reca la discussione del disegno di legge d'iniziativa del deputato Stefano Cavaliere: « Modificazioni alle norme per la revoca delle assegnazioni di alloggi fatte dall'I.N.C.I.S. e dagli Istituti autonomi per le case popolari », già approvato dalla Camera dei deputati.

Dichiaro aperta la discussione sul disegno di legge, di cui do lettura:

Articolo unico.

I presidenti degli Istituti autonomi per le case popolari ed il presidente dell'Istituto nazionale per le case degli impiegati dello Stato possono, in ogni tempo, annullare le assegnazioni degli alloggi effettuate in contravvenzione, rispettivamente, degli articoli 31 e 376 del testo unico delle leggi sull'edilizia popolare ed economica, approvato con il regio decreto 28 aprile 1938, n. 1165, e successive modificazioni.

Gli stessi presidenti possono in ogni tempo revocare le assegnazioni degli alloggi a coloro che, successivamente all'assegnazione, siano venuti o vengano a trovarsi nelle condizioni previste dalle disposizioni citate nel precedente comma.

Per la esecuzione degli atti di annullamento e di revoca preveduti dai precedenti commi si applicano le disposizioni degli articoli 32 e 386 del testo unico delle leggi sulla edilizia popolare ed economica, approvato con regio decreto 28 aprile 1938, n. 1165.

ROMANO, *relatore*. Onorevoli colleghi, il presente disegno di legge dà facoltà ai Presidenti degli Istituti autonomi per le case popolari ed al Presidente dell'Istituto nazionale per le case degli impiegati dello Stato di annullare le assegnazioni degli alloggi effettuate in contravvenzione, rispettivamente, degli articoli 31 e 376 del testo unico delle leggi sull'edilizia popolare ed economica. È data anche facoltà agli stessi Presidenti di revocare le assegnazioni a coloro che, successivamente, vengono a trovarsi nelle condizioni previste dagli articoli 31 e 376 di cui sopra.

Si tratta effettivamente di una facoltà discrezionale molto ampia; ma votando a favore di questo disegno di legge noi approviamo un necessario principio, e se dovessimo andare a fondo dovremmo estendere le facoltà di cui so-

pra anche alle Commissioni di vigilanza per le cooperative ed a tanti altri organismi. La stessa legge sui fitti porta infatti ad inconvenienti maggiori di quelli a cui si vuole ovviare con questo disegno di legge. Nella relazione del proponente del disegno di legge, presentata alla Camera dei deputati, si fa richiamo ad una interrogazione in cui il proponente stesso ha denunziato il caso di un tale che, pur essendo diventato proprietario di un immobile dal quale percepiva lire 300.000 mensili, continuava a fruire di un alloggio delle Case popolari.

Concludendo, io sono favorevole a questo disegno di legge, il quale può rappresentare un inizio del lavoro di rinnovamento legislativo che bisogna attuare in questo settore, e pregherei la Commissione di voler dare il suo voto favorevole.

PORCELLINI. Sono d'accordo sulla necessità di approvare questo disegno di legge perchè li Istituti per le case popolari si trovano in condizioni di disagio appunto perchè mancano, e si fanno attendere da troppo tempo, opportune disposizioni di legge. Questo provvedimento va incontro, in parte, alle necessità di detti Istituti, appunto perchè nella realtà avviene che molti inquilini, i quali sono entrati negli alloggi degli Istituti per le case popolari possedendo quei requisiti che sono richiesti dagli statuti degli Istituti stessi, continuano a permanervi quando la loro situazione economica è cambiata in meglio e non sussistono più le condizioni per cui furono inizialmente ammessi a fruire di detti alloggi. È necessario quindi che i Presidenti dei Consigli degli Istituti delle case popolari abbiano facoltà di applicare, anche per gli inquilini già in possesso di alloggi I.N.C.I.S., le norme che valgono per l'assegnazione degli alloggi stessi, in modo che gli appartamenti abitati da persone non aventi più diritto siano lasciati liberi per farne godere chi si trova nelle condizioni richieste dagli statuti.

Io mi riservo di esaminare eventualmente con qualche collega ciò che sarà opportuno fare per andare incontro alle esigenze degli Istituti per le case popolari i quali, a causa della legge che vincola gli affitti, si trovano molte volte nella condizione di non poter gestire il proprio patrimonio. Infatti i piccoli aumenti ammessi non sono certo sufficienti per far elevare il livello dei fitti a cifre tali che permettano una sana amministrazione degli immobili degli Istituti stessi, i quali qualche volta si vengono a trovare quasi in condizioni di liquidazione. Perciò, senza danneggiare gli inquilini, bisognerà pure trovare i mezzi idonei per mettere questi Istituti in grado di funzionare.

CAPPELLINI. Anch'io sono favorevole alla approvazione di questo disegno di legge. Mi sembra però che da parte dell'Associazione degli inquilini delle Case popolari, o di un'altra associazione di questo tipo, sia stato presentato un progetto di testo unico di riforma alle leggi relative alle case popolari in genere e mi sembra anche che il Ministro Romita avesse preso l'impegno di presentare quanto prima un disegno di legge per risolvere in via definitiva tale problema. Ora, in occasione della discussione di questo disegno di legge, che è stato opportunamente presentato, chiedo all'onorevole Sottosegretario di Stato di pregare il Ministro di volerci sottoporre il più rapidamente possibile il disegno di legge di cui ho detto, tenendo conto dell'analogo provvedimento già elaborato dall'Associazione che ho prima ricordato.

RESTAGNO. Questo disegno di legge viene a colmare una lacuna le cui conseguenze erano molto sentite a causa della mancanza di civismo che purtroppo si constata in molte persone le quali, pur essendo proprietarie di case, continuano ad abitare nelle case dell'I.N.C.I.S. che sono destinate per statuto ai bisognosi ed ai senzatetto. Vi sono altissimi funzionari, i quali dovrebbero dare l'esempio e che, invece, pur occupando posizioni eminenti e godendo di ottime retribuzioni, e rientrando quindi nella esclusione prevista dalla lettera *c*) dell'articolo 31 del testo unico, usufruiscono di appartamenti dell'I.N.C.I.S.. Ora, la situazione del dopoguerra in cui il mercato non offriva la possibilità di nuovi alloggi è terminata e quindi non si dovrebbero più ammettere casi del genere. Mi sono dovuto occupare molte volte di questo problema e, aggiungerò, sempre senza risultato perchè purtroppo i singoli casi venivano sostenuti da abili avvocati e non sussi-

steva, d'altra parte, lo strumento idoneo per determinare una nuova situazione di giustizia.

Pur convenendo che con questo disegno di legge non vengono risolti tutti i problemi di questo settore, sono convinto che esso sarà molto utile. Dichiaro infine che non farò alcuna proposta di emendamenti per non ritardare l'applicazione delle norme contenute in questo disegno di legge.

VACCARO. Io sono favorevole al disegno di legge appunto perchè è ora di porre fine a quello che sta accadendo negli Istituti per le case popolari; vorrei però che i Presidenti degli Istituti delle case popolari potessero avvalersi della disposizione speciale esistente per lo sfratto amministrativo, onde evitare le complicazioni della legge attuale che comporta una procedura lunghissima e dispendiosa. Adottando la procedura dello sfratto amministrativo, constatata l'illegalità della permanenza dell'inquilino nelle abitazioni I.N.C.I.S., il Presidente, sentito il Consiglio, potrebbe provvedere in brevissimo tempo. Sarebbe utilissimo se tale procedura fosse prevista in questo disegno di legge.

PORCELLINI. La proposta del collega Vaccaro è giustissima, però in questo modo ritarderemmo l'approvazione del disegno di legge, ed io penso che sia preferibile avere una legge nuova di questo tenore piuttosto che attendere ancora pur con il fine di instaurare una procedura più rapida. Questa legge potrà servire ai Presidenti ed ai Consigli di amministrazione degli Istituti per i fini di equità che tutti abbiamo riconosciuto; intanto penso che il problema potrà essere esaminato nel suo complesso. Pregherei perciò il collega Vaccaro di non insistere per un eventuale emendamento.

ROMANO, *relatore*. I Presidenti degli Istituti autonomi per le case popolari con questa legge hanno il potere di revocare le assegnazioni degli alloggi, ed il provvedimento sostituisce la sentenza del magistrato che ordina lo sfratto. Questo è già molto. In tal modo la lunga procedura di cui ha parlato il collega Vaccaro è eliminata in quanto il provvedimento equivale ad una sentenza.

CARON, *Sottosegretario di Stato per i lavori pubblici*. Onorevoli senatori, quando questo disegno di legge di iniziativa parlamentare fu presentato alla Camera dei deputati fu in un primo tempo avversato dal Governo, perchè noi siamo per ovvie ragioni di principio contrari allo spezzettamento della legislazione. Avevamo perciò invitato la VII Commissione della Camera dei deputati ad attendere il testo unico sull'edilizia popolare che era allo studio di un determinato ufficio, ma questo studio non è stato portato a compimento. Credo di sapere che il Ministro dei lavori pubblici abbia intenzione di riprendere immediatamente questo studio nominando una Commissione ristretta per arrivare alla conclusione, tenendo presente lo studio fatto dall'Istituto autonomo per le case popolari che ha il pregio di avere approfondito molte situazioni, anche se poi non le ha risolte del tutto.

Assicuro il senatore Cappellini che farò presente la necessità da lui prospettata; i primi problemi sono per noi quelli delle case e delle strade, problemi per i quali occorre una legislazione più precisa di quella esistente. Quando però la VII Commissione della Camera dei deputati ha avvertito che in effetti la questione della completa legislazione poteva andare troppo a lungo e si è visto che in fin dei conti la proposta di legge dell'onorevole Cavaliere poteva essere rapidamente e utilmente adoperata, il Ministro dei lavori pubblici ha ritirato la sua opposizione di principio; ed io stesso con i miei uffici mi sono offerto di modificare opportunamente questo disegno di legge. Infatti abbiamo sostituito ai due articoli del disegno di legge di iniziativa dell'onorevole Cavaliere l'articolo unico in esame che, non pretendendo di risolvere il problema nel suo complesso nè di dare un metodo assolutamente nuovo e ineccepibile, ha però il vantaggio di chiarire molto le cose e di mettere i Presidenti degli Istituti autonomi per le case popolari e il Presidente dell'I.N.C.I.S. di fronte a una condizione assai più chiara. Perciò, quando questo disegno di legge è stato esaminato dalla Camera dei deputati, noi abbiamo dato la nostra adesione avvertendo tuttavia che con ciò non intendevamo che il problema fosse da considerare chiuso.

È questo un piccolo passo per dare ai Presidenti degli Istituti autonomi delle case popolari e al Presidente dell'I.N.C.I.S. un'arma un po' meno spuntata di quella che avevano prima. Ritengo perciò che si possa approvare questo disegno di legge dandogli il carattere di una norma chiarificatrice nell'attesa che si possa presentare un testo unico dell'edilizia popolare sovvenzionata, del quale ho notato d'altra parte l'assoluta necessità appena sono entrato nel Ministero. Potrei citare tutto quello che sta avvenendo per il problema delle case popolari, ma che cosa dire del problema delle cooperative? Quindi questo testo unico è veramente necessario e il Ministro dei lavori pubblici, con la sensibilità che lo distingue, lo segue da tempo. Per quanto riguarda me, cercherò di dare tutte le mie forze per contribuire a risolverlo.

PRESIDENTE. Poichè nessun altro chiede di parlare dichiaro chiusa la discussione. Metto ai voti il disegno di legge di cui già ho dato lettura.

(*È approvato*).

La seduta termina alle ore 11,15.

Dott. MARIO CARONI

Direttore dell'Ufficio delle Commissioni parlamentari.